

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAG. 2001

=====

ADDI' **15 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 693

OGGETTO: Adozione delle proposte di individuazione delle aree di salvaguardia del Campo Pozzi della Sagra di San Vito (Monte San Biagio - Latina) Attuazione delle DGR del 14/12/99 n° 5817



OGGETTO: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del Campo Pozzi della Sorgente di San Vito (Monte San Biagio- Latina).
Attuazione della D.G.R. del 14/12/1999 n°5817

LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell'Assessore ~~ALL'~~ Ambiente

VISTA la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

VISTO il D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, ed in particolare l'articolo 9 che stabilisce le competenze regionali in materia di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che, a norma del citato D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988, tra le competenze attribuite alle Regioni rientra la "individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, ...";

VISTO il D.to L.vo n. 152 del 11 maggio 1999 che integra il citato D.P.R. 236/88, confermando le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che la L.R. n. 74 del 18 novembre 1991, concernente "Disposizioni in materia di tutela ambientale - Modificazioni ed integrazioni della L. R. n. 36 del 11 aprile 1985", attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare "... una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti ...", individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, "... la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento....";

VISTA la L. R. n. 6 del 22 gennaio 1996 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attivazione";

VISTA la D.G.R. del 14/12/1999 n°5817 Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Tenuto Conto dello studio geologico-idrogeologico fornito dal Comune di Monte San Biagio a firma del dott. Geol. Luigi Matteoli;

Tenuto Conto del Progetto esecutivo opere di risanamento igienico sanitario delle abitazioni ricadenti nella fascia di rispetto di via Amerone di cui al D. L.vo 152/99 del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci a firma dell'Ing. G. Ciorra e Ing. R. Scipione;

Vista la relazione tecnica del Servizio Geologico Regionale del 06 aprile 2001 che da parere favorevole alla proposta di delimitazione delle aree di Tutela Assoluta e di Rispetto e che modifica la zona di Protezione;

all'unanimità

delibera


di adottare la delimitazione delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) così come sono riportate nello studio geologico-idrogeologico fornito dal Comune di Monte San Biagio a firma del dott. Geol. Luigi Matteoli;

- che le zone di tutela assoluta per i pozzi n°1 e n°2 sono individuate nell'allegato n°1 (foglio 9 particelle 15(parte) e 14(parte) del comune di Monte San Biagio) che fa parte integrante della presente deliberazione;
- che la zona di rispetto è individuata nell'allegato n° 2 (foglio n°10 particelle 4 - 92(parte) - 93 - 98(parte) - 97(parte) - 1(parte) - 6(parte) - 3(parte) - 50 - 123 - 124 - 121 - 119 - 122(parte) -



125(parte) - 110(parte) - 111(parte) - 105(parte) - 106(parte) - 107 - 108 - 96(parte) - 22(parte) 2 - 10(parte) - foglio n°9 particelle 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 13 - 14 - 320 - 321 - 42 - 250 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 43 - 130 - 330 - 331 - 363 - 276 - 347 - 346 - 374 - 17 - 135 - 170 - 129 - 127 - 128 - 277 - 123 - 16 - 14 - 15 - 235(parte) - 340(parte) - 34(parte) - 234 - 233 - 232 - 39 - 235 - 236 - 262 - 92(parte) - 93(parte) - 94(parte) - 95(parte) - 38(parte) - 21(parte) - 108(parte) - 109(parte) - 303(parte) - 133(parte) - 132(parte) - 131(parte) - 130 - 330(parte) - 390(parte) - 387(parte) - 388(parte) - 389 - 122(parte) - 80(parte) - 214(parte) - 56(parte) - 297 - 296 - 237 - 238 - 239 - 240 - 40 - 178 - 179 - 180 - 181 - 101 - 119(parte) - 120 - 121(parte) - 298 - 135 - 316 - 317 - 117 - 138 - 134 - 279 - 280 - 130 - 278 - 311 - foglio n°17 particelle 2 - 3 - 4 - 650 - 435 - 8 - 436 - 437(parte) - 1(parte) - 9 - 5 - 10(parte) - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 755 - 533(parte)) che fa parte integrante della presente deliberazione;

- che la zona di protezione è individuata nell'allegato n°3 che fa parte integrante della presente deliberazione;
- che la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti;
- che la zona ^{di}rispetto non può essere adibita alle seguenti attività o destinazioni:
 - dispersione di reflui e fanghi, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle culture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - impianto di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - stabulazione di bestiame;
- nell'area di rispetto qualora non sia economicamente e tecnicamente realizzabile una fognatura possono in via eccezionale essere realizzati sistemi di smaltimento che prevedano le fosse settiche tipo Imhoff e conseguente smaltimento dei reflui tramite sistemi di evapotraspirazione vegetale;
- che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione;
- che siano messi in sicurezza gli scarichi delle abitazioni civili poste all'interno dell'area di rispetto;
- che la zona di protezione, dovrà mantenere una destinazione agroforestale con l'adozione delle seguenti misure precauzionali per insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
 - è vietata l'apertura di cave;
 - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
 - tutti gli insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui;



- lo smaltimento dei reflui di abitazioni isolate dovrà avvenire mediante impianti di evapotraspirazione vegetale o altri sistemi che garantiscano il non inquinamento della falda sottostante;
- tutti pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde ;
- Le competenze in materia di controllo previsti nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988, n°236 e Decreto Legislativo 11/05/1999, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio.
 - il perimetro delle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi, così com'è definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali.
- Di dare mandato al Dipartimento Ambiente e Protezione Civile di trasmettere al Comune di Monte San Biagio, al Comune di Amaseno, al Comune di Vallecorsa e al comune di Fondi la presente deliberazione; i suddetti comuni la pubblicheranno sul proprio albo pretorio mediante l'affissione per quindici giorni.
- I comuni di Monte S. Biagio, Amaseno, Vallecorsa e Fondi dopo ulteriori quindici giorni, trasmetteranno al Dipartimento Ambiente e Protezione Civile gli estremi della pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di legge. Analizzate e controdedotte le osservazioni mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale, saranno approvate le aree di salvaguardia per il Campo Pozzi della Sorgente di San Vito. —————

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 15/05/1997 n°127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

16 MAG. 2011

